

## IVA

---

# **Anche per i depositi fiscali di carburanti, Iva dovuta con modello F24**

di **Marco Peirola**

I commi da [937](#) a [943](#) dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018, con effetto **dal 1° febbraio 2018**, modificano la disciplina applicabile ai fini dell'Iva e dell'accisa per i prodotti energetici introdotti in un deposito fiscale o in un deposito registrato di cui, rispettivamente, agli [articoli 23](#) e [8 D.Lgs. 504/1995](#).

I prodotti considerati sono, da un lato, la **benzina** o il **gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall'altro, gli **altri carburanti** o **combustibili** da individuare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le novità si applicano ai soli **prodotti gestiti per conto terzi** e non anche, quindi, ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti. Ulteriori **esclusioni** sono previste per:

- i **prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto**, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a 400 metri cubi per i depositi di gas di petrolio liquefatti e a 10.000 metri cubi per i depositi di altri prodotti energetici, che integri i criteri di affidabilità stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i **prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale** avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti **idonea garanzia** con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti con il citato decreto ministeriale.

In base alle nuove disposizioni, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito del destinatario registrato è subordinata al **versamento dell'Iva con il modello F24, senza possibilità di compensazione**, a prescindere dall'origine dei prodotti (interna, intraunionale o extraunionale).

In linea con le indicazioni rese dalla [risoluzione AdE 55/2017](#), è da ritenere che il divieto di compensazione sia "assoluto", cioè non limitato alla compensazione "orizzontale", ma anche a quella "verticale" (imposta da imposta).

Il versamento è effettuato dal **soggetto per conto del quale** il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti e gli **estremi del versamento** vanno indicati nel **documento di accompagnamento** previsto per la circolazione dei prodotti soggetti

ad accisa.

La **base imponibile**, che include l'accisa, è costituita dal **corrispettivo** o **valore** relativo all'operazione di introduzione, ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali **prestazioni di servizi** delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre, invece, alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'**imposta in dogana** all'atto dell'importazione.

La **ricevuta di versamento** è consegnata in originale al **gestore del deposito** al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti. In **manca della ricevuta di versamento**, il gestore del deposito è **solidalmente responsabile** dell'imposta non versata.

La disciplina in esame differisce da quella dei depositi Iva, di cui all'[articolo 50-bis D.L. 331/1993](#), sotto diversi aspetti.

In particolare, nell'ambito dei **depositi Iva**, l'imposta dovuta in sede di estrazione è versata mediante modello F24 **dal gestore del deposito** e non dal soggetto per conto del quale avviene l'estrazione e, inoltre, tale modalità di pagamento è limitata ai beni che, in sede di introduzione, hanno dato luogo ad un **acquisto interno**. Per i beni aventi origine estera, introdotti in deposito a seguito di un acquisto intraunionale o di una immissione in libera pratica, l'estrazione avviene con il meccanismo del **reverse charge**.

In modo analogo a quanto stabilito per i depositi Iva, sono effettuate senza pagamento dell'imposta le **cessioni dei carburanti poste in essere durante la loro custodia** nei depositi fiscali e nei depositi registrati.

In via di eccezione, per i carburanti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, se il deposito fiscale è utilizzato come deposito Iva trova applicazione il **sistema dell'inversione contabile** nel caso in cui l'**immissione in consumo** sia effettuata **per conto** di un soggetto che integra i requisiti di **affidabilità** o che presta **idonea garanzia** con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Seminario di specializzazione

**CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT**

Scopri le sedi in programmazione >